

Schema di Convenzione Quadro

tra

la Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise “**FINMOLISE S.p.A. Socio Unico**”, successivamente denominata per brevità “Finmolise”, con sede in Campobasso alla via Pascoli 68, Codice Fiscale, per la quale interviene il Sig. nato a (....) il, nella sua qualità di domiciliato per la carica presso la Finmolise, a ciò autorizzato con Delibera di Consiglio di Amministrazione del

e

il **Confidi**, successivamente denominato per brevità “Confidi”, con sede in alla Via, iscritto al Registro delle imprese di al n., rappresentato dal Sig. nato a (....) il, in qualità di legale rappresentante

Premesso che:

a) il Programma Operativo Regionale FESR Molise 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, prevede l'Attività I.4.1 – “Fondo di Garanzia”, finalizzata al sostegno di investimenti innovativi delle piccole e medie imprese e al miglioramento delle condizioni di accesso al credito, come approvato dal Comitato di Sorveglianza del 10 luglio 2009;

b) il Programma di Attuazione Regionale FAS Molise 2007-2013, pre-adottato con D.G.R. n. 169/2009, prevede un pannello di interventi finalizzati a fronteggiare la crisi economica e finanziaria delle imprese, tra i quali le azioni per il consolidamento dei debiti ed altre forme di aiuto, anche temporanee;

c) il Programma Pluriennale di interventi ex art. 15 dell'OPCM n. 3268/03 prevede la Misura 1.4.2 – Credito, finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle PMI e destinata, con D.G.R. n. 414 del 15 aprile 2009, ad incrementare le disponibilità finanziarie anticrisi, programmate a sostegno dell'economia regionale;

d) con D.G.R. n. 542 dell'11 maggio 2009 la Giunta Regionale del Molise ha istituito il “Fondo Unico Anticrisi” (di seguito “Fondo”), avvalendosi dei predetti strumenti, secondo le relative disponibilità finanziarie e normative di riferimento:

- PAR FAS Molise 2007-2013: 25 Milioni di euro, nell'ambito della Linea A – Interventi a sostegno delle imprese” dell'Asse I,
- POR FESR Molise 2007-2013: 20 Milioni di euro per Fondo di Garanzia dell'Asse I, rivolto sia ad investimenti che a credito, come approvato in Comitato di Sorveglianza del POR FESR Molise 2007-2013, del 10 luglio 2009,
- Programma Pluriennale ex articolo 15 OPCM n. 3268/03: 5 Milioni di euro, nell'ambito della Misura 1.4.2 – Credito;

e) la citata D.G.R. n. 542/2009 ha individuato nella Finmolise il soggetto di riferimento tecnico-operativo per tutti i provvedimenti anticrisi da porre in essere, definendo la

seguito articolazione dei sistemi di garanzia riferibili al Fondo: soggetto gestore individuato in Finmolise, sistema dei Confidi con una contribuzione diretta in termini di garanzia propria di I livello almeno pari al 20%, prestazione di co-garanzia e controgaranzia di II livello da parte di Finmolise e, ove attivabile, da parte dello Stato, contenimento degli oneri di gestione in capo ai Confidi a non oltre l'1% sulla garanzia prestata;

f) con la stessa D.G.R. n. 542/2009 la Giunta regionale ha istituito il "Comitato di Pilotaggio" del Fondo unico anticrisi, attribuendogli funzioni di analisi, valutazione ed indirizzo, con riferimento alle diverse tipologie nelle quali il Fondo sarà articolato;

g) con D.G.R. n. 813 del 3 agosto 2009, modificata e integrata con successiva D.G.R. n. 1240 del 21 dicembre 2009, la Giunta regionale ha alimentato il Fondo unico anticrisi con una dotazione finanziaria, quantificata in iniziali 10 milioni di Euro, finalizzata all'attivazione dei seguenti strumenti:

- Fondo di garanzia per investimenti;
- Fondo di garanzia per consolidamento dei debiti a lungo termine (oltre i 5 anni);
- Fondo di garanzia per liquidità/capitale di esercizio;
- Fondo di garanzia per factoring pro-solvendo;
- Fondo di garanzia per start-up di imprese;
- Fondo di garanzia per differimento oneri sociali;
- Controgaranzia sui finanziamenti garantiti dai Confidi a beneficio delle PMI molisane

h) la citata D.G.R. n. 813/2009 ha riconosciuto al sistema dei Confidi il ruolo di "propiziatore" e "cofinanziatore" delle operazioni relative al Fondo unico anticrisi, assegnando ai Confidi che stipuleranno apposita convenzione con la Finmolise una priorità nell'effettuazione di concessioni di garanzie di I livello a beneficio delle imprese richiedenti, nella misura minima del 20% del valore della garanzia attivabile a valere sul predetto Fondo, anche eventualmente subordinando l'efficacia di tali deliberazioni alla concessione della cogaranzia effettuata dalla Finmolise nella misura complementare a quella approvata dai Confidi ed entro i massimali consentiti dalle normative di riferimento;

i) con D.G.R. n. 811 del 3 agosto 2009 sono state altresì indirizzate al cofinanziamento degli interventi di garanzia previsti dal presente Fondo le somme pubbliche patrimonializzate dai Confidi aggiudicatari del servizio di gestione della Misura 4.4 del POR Molise 2000/2006;

l) con D.G.R. n. 974 del 29 settembre 2009 sono state esplicitate le procedure per la patrimonializzazione di cui alla precedente lettera i) e le conseguenti azioni di monitoraggio atte a verificare il corretto reimpiego di tali risorse nel rilascio di nuove garanzie a favore delle imprese molisane, consistenti per almeno il 50% in interventi programmati nell'ambito del predetto Fondo unico anticrisi

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: Premesse

Le Premesse e i riferimenti normativi in esse citati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2: Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina generale dei rapporti tra Finmolise e Confidi inerenti l'attuazione degli interventi previsti dalla D.G.R. n. 813/2009, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 1240 del 21 dicembre 2009, la quale riconosce al sistema dei Confidi un ruolo di "propiziatore" e "cofinanziatore" nella realizzazione delle seguenti tipologie di operazioni afferenti al Fondo unico anticrisi:

1. Fondo di garanzia per consolidamento dei debiti a lungo termine (oltre i 5 anni);
2. Fondo di garanzia per liquidità/capitale di esercizio;
3. Fondo di garanzia per factoring pro-solvendo;
4. Fondo di garanzia per start-up di imprese;
5. Fondo di garanzia per differimento oneri sociali;
6. Controgaranzie sui finanziamenti garantiti dal Confidi a beneficio delle PMI molisane;
7. Fondo di garanzia per investimenti.

Alla presente Convenzione fanno riferimento i regolamenti di attuazione che saranno emanati in relazione a ciascuna delle tipologie sopra indicate e che la Finmolise notificherà al Confidi convenzionato.

Il Fondo è costituito dalle risorse pubbliche ad esso destinate dalla Regione Molise e dalle risorse private che i Confidi cofinanziatori metteranno in campo a valere sulle operazioni suddette e vincoleranno al Fondo per l'intera durata della Convenzione.

Alla scadenza della Convenzione la Regione Molise e i Confidi rimarranno proprietari delle corrispondenti risorse impiegate, come risultanti dall'andamento della gestione del Fondo. Esse rientreranno, pertanto, nelle rispettive disponibilità una volta esauriti gli effetti connessi alle operazioni garantite.

Il Fondo opererà secondo una logica di "moltiplicatore", nel senso che rilascerà garanzie per un importo multiplo rispetto alle risorse disponibili, entro i limiti imposti dall'osservanza di un "coefficiente di rischio".

I moltiplicatori riferiti alle singole tipologie di operazioni sopra indicate saranno definiti nei relativi regolamenti di attuazione. In merito al "coefficiente di rischio", la Finmolise assicurerà un adeguato accantonamento prudenziale delle risorse.

Le garanzie concesse a valere sul presente Fondo sono dirette, esplicite, irrevocabili e incondizionate, e risultano pertanto immediatamente escutibili al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria, secondo le modalità riportate al successivo articolo 4. Esse hanno effetto dalla data della loro concessione o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento, se questo è erogato dopo la concessione della garanzia, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della garanzia stessa.

Il Fondo potrà concedere garanzie e controgaranzie nella misura massima complessiva dell'80% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni sopra indicate ed entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria. La suddetta percentuale è elevabile in via eccezionale e in misura temporanea al verificarsi delle condizioni ed entro i limiti fissati dal DPCM del 3 giugno 2009 ed eventuali ss.mm.ii.

In caso di locazione finanziaria, per ammontare dell'operazione si intende il costo del bene. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non potrà essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento potranno essere acquisite altre garanzie ritenute idonee, purché il valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.

Al fine di ridurre il fattore di ponderazione di rischio per gli istituti finanziatori, la Finmolise valuterà l'opportunità di presentare, per ciascuna operazione garantita sul presente Fondo, l'istanza di controgaranzia al Fondo statale di cui alla legge 662/1996, entro i limiti di cumulo da esso previsti.

In fase di prima applicazione il Fondo opererà secondo il regime "*de minimis*". Non saranno pertanto ammesse alle agevolazioni di cui al presente Fondo tutte quelle operazioni presentate da imprese operanti in settori esclusi dagli aiuti "*de minimis*". L'eventuale attivazione di altri regimi sarà prontamente comunicata dalla Finmolise al Confidi convenzionato.

Art. 3: Modalità di attuazione

In relazione agli interventi identificati all'articolo 2 con i numeri 1, 2, 3, 4 e 5, è riconosciuta al Confidi la priorità di attivare la concessione di garanzie proprie di I livello nella misura minima del 20% del valore massimo della garanzia attivabile a valere sul presente Fondo, anche subordinando eventualmente l'efficacia delle proprie deliberazioni alla concessione della garanzia complementare da parte di Finmolise in favore delle medesime imprese richiedenti.

Ai sensi della D.G.R. n. 813/2009, il Comitato di pilotaggio, in caso di scarsa attività del Confidi, potrà autorizzare la Finmolise ad operare direttamente senza la garanzia di quest'ultimo.

L'ammontare della garanzia concedibile da parte di Finmolise dipenderà, pertanto, dall'operatività del Confidi e da quanto indicato dallo stesso nella relativa deliberazione, nonché dalle determinazioni che la stessa Finmolise adotterà in caso di richiesta di controgaranzia al Fondo statale di cui alla legge 662/1996. In particolare, la garanzia pubblica di I livello concessa dalla Finmolise potrà variare tra l'1% della garanzia massima concedibile a valere sul Fondo e lo stesso valore massimo.

In caso di controgaranzie rilasciate dalla Finmolise con riferimento alla tipologia di operazione n. 6 di cui al precedente articolo 2, è data facoltà al Confidi di intervenire anche in maniera esclusiva nella concessione della garanzia di primo livello.

La verifica dei massimali di aiuto ed il calcolo del contributo concedibile sono effettuati dalla Finmolise sulla base degli elementi forniti dall'impresa richiedente, dall'Istituto finanziatore e dal Confidi, nel rispetto della normativa vigente.

La Finmolise, il Confidi e l'Istituto finanziatore sono obbligati ad assicurare il rispetto dell'applicazione dei moltiplicatori stabiliti per i singoli strumenti operativi, così come definito nei relativi regolamenti di attuazione.

L'attuazione degli interventi di cui al presente Fondo dovrà avvenire mediante domanda di accesso da parte delle imprese ad uno o più strumenti di garanzia indicati al precedente articolo 2, purché attivi alla data di presentazione della domanda secondo quanto indicato sul sito internet della Finmolise, all'interno della sezione dedicata alle operazioni del Fondo Unico Anticrisi ex D.G.R. 813/2009.

Gli strumenti di garanzia si considerano attivi fino alla pubblicazione sul BURM della comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. La Finmolise notificherà prontamente ai Confidi e agli Istituti finanziatori convenzionati la chiusura dell'operatività dei relativi strumenti. Nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, sarà pubblicato apposito Avviso sul BURM che comunicherà la data dalla quale sarà possibile presentare le relative richieste.

La domanda, formulata utilizzando l'apposita modulistica approvata dalla Regione e reperibile sul sito internet della Finmolise, dovrà essere inviata dall'impresa richiedente al Confidi, e per conoscenza alla Finmolise stessa, nella medesima giornata. Ai fini del monitoraggio e della sorveglianza del Fondo, in caso di discordanza tra le due date suddette, farà fede quella di ricevimento indicata sulla ricevuta rilasciata dalla Finmolise (in caso di consegna a mano) ovvero quella di spedizione indicata sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale o corriere autorizzato (in caso di trasmissione a mezzo Posta o corriere).

Il Confidi dovrà deliberare la concessione della propria garanzia nel rispetto del regolamento di attuazione relativo allo strumento di riferimento vigente alla data della concessione.

A ciascuno strumento operativo è assegnata una dotazione finanziaria pubblica iniziale. Ai sensi della D.G.R. n. 813/2009 il Comitato di Pilotaggio regionale potrà determinare gli stanziamenti in funzione dei bisogni rilevati, potendo altresì intervenire con successivi incrementi o rimodulazioni, sulla base dei principi di flessibilità e di efficacia indicati nella predetta delibera, volti a consentire un'agevole migrazione di risorse da una linea di intervento all'altra, fermi restando i diritti maturati dal Confidi e dagli istituti finanziatori alla data di assunzione delle relative determinazioni.

Il Confidi, eseguita la propria istruttoria ed acquisita la delibera rilasciata dall'Istituto finanziatore, invia alla Finmolise, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la documentazione complessiva indicata nel rispettivo regolamento di attuazione, ai fini della concessione della garanzia/controgaranzia da parte della Finmolise.

L'esito dell'istruttoria da parte del Confidi dovrà essere comunicato per iscritto dallo stesso all'impresa beneficiaria, e per conoscenza all'Istituto finanziatore e alla Finmolise, entro 5 giorni lavorativi dalla data di deliberazione. Tale deliberazione potrà essere condizionata alla concessione della garanzia/controgaranzia da parte della Finmolise.

In caso di istruttoria negativa, la comunicazione conterrà i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta di accesso al Fondo. In caso di esito positivo, ad avvenuto ricevimento della delibera di finanziamento da parte dell'Istituto finanziatore, il Confidi presenterà alla Finmolise l'intera documentazione prevista dal Regolamento per l'attuazione dello specifico strumento, ai fini della concessione della garanzia/controgaranzia a valere sul Fondo.

La Finmolise, acquisita la delibera rilasciata dall'Istituto finanziatore e la documentazione relativa all'impresa richiedente - anche per il tramite del Confidi - effettua la propria istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di arrivo della documentazione trasmessa, impegnandosi a concluderla entro 30 giorni lavorativi. Eventuali richieste di integrazioni comporteranno l'interruzione dei suddetti termini e la perdita della posizione cronologica assegnata alla domanda. Quest'ultima si intenderà decaduta nel caso in cui le integrazioni non pervengano entro sei mesi dalla richiesta.

L'esito dell'istruttoria da parte della Finmolise sarà comunicato per iscritto dalla stessa all'impresa beneficiaria, nonché al Confidi e all'Istituto finanziatore, entro 10 giorni lavorativi dalla data di deliberazione.

In caso di esito positivo, la comunicazione sarà accompagnata dalla delibera di concessione della garanzia a valere sul Fondo, nella quale saranno indicate - in misura distinta - la quota pubblica e quella di cofinanziamento privato del Confidi, nonché il moltiplicatore al cui rispetto tali quote sono obbligatoriamente sottoposte. In caso di esito negativo, la comunicazione conterrà i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta di accesso al Fondo.

In caso di diniego della concessione della garanzia/controgaranzia da parte della Finmolise, l'eventuale concessione della garanzia effettuata dal Confidi non rientrerà tra le operazioni a valere sul presente Fondo.

Le attività di valutazione del Confidi e dell'Istituto finanziatore dovranno tener conto, in linea generale, dei criteri di merito creditizio dell'impresa, nonché del principio di diligenza e correttezza professionale, tenendo in debita attenzione il grado di rischiosità dipendente dallo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa nel suo complesso e della situazione generale del settore di riferimento. Eventuali criteri specifici di valutazione potranno essere previsti nell'ambito dei singoli regolamenti di attuazione. In ogni caso, quali criteri generali di ammissibilità per la valutazione del merito creditizio, potranno essere adottate le vigenti disposizioni operative del Fondo di Garanzia di cui alla legge 662/96, in riferimento ai settori di pertinenza.

Al fine di assicurare un'efficace ed efficiente gestione del Fondo, il Confidi si impegna ad garantire la tenuta di un sistema ordinato di valutazione e successiva gestione delle operazioni, ivi compresa la tenuta di una contabilità separata e l'adozione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione in grado di favorire la conoscenza oggettiva ed aggiornata di ogni informazione utile all'espletamento delle funzioni previste dalla presente Convenzione.

La delibera di concessione della garanzia da parte della Finmolise potrà essere condizionata al rilascio della controgaranzia del Fondo statale di cui alla legge 662/1996. In ogni caso, essa dovrà richiamare gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 in tema di pubblicità degli interventi nonché gli eventuali obblighi cui l'impresa beneficiaria è sottoposta nel caso in cui l'operazione sia stata selezionata nell'ambito di un Programma Operativo cofinanziato da fondi strutturali comunitari.

All'atto della concessione della garanzia, il Confidi e la Finmolise vincoleranno al Fondo le rispettive risorse e trasferiranno le stesse all'Istituto finanziatore, nella misura relativa ai rispettivi moltiplicatori previsti dallo strumento di riferimento. In particolare, le somme

andranno depositate su due conti correnti distinti, accesi presso l'Istituto medesimo ed intestati al "Fondo Unico Anticrisi ex D.G.R. 813/2009" e i singoli trasferimenti andranno registrati annotando la denominazione dell'impresa beneficiaria e la tipologia di operazione attivata tra quelle indicate al precedente articolo 2.

Il Confidi si obbliga a comunicare eventuali variazioni della titolarità delle imprese beneficiarie, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle stesse di cui siano venuti a conoscenza.

Riguardo agli obblighi di promozione, il Confidi e la Finmolise si impegnano ad effettuare le azioni promozionali ritenute più efficaci con riferimento agli strumenti di garanzia attivi a valere sul presente Fondo. I costi sostenuti per tali attività dal Confidi e dalla Finmolise saranno rendicontabili e addebitabili al Fondo entro i limiti ad essi riconosciuti per le spese di gestione. I dettagli delle azioni compiute dovranno essere riportati nella Relazione annuale sulla gestione del Fondo da sottoporre all'approvazione del Comitato di pilotaggio. Nella realizzazione delle attività di informazione e promozione è fatto obbligo di utilizzare i loghi dell'Unione Europea, del Ministero per lo Sviluppo Economico, della Regione Molise e della Finmolise, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce le modalità di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1080 e n. 1083 del 2006.

Qualora il Confidi, nel periodo di attuazione della presente Convenzione, decidesse di proseguire la presente attività nell'ambito di un Consorzio raggruppante più Confidi, è riconosciuta sin d'ora al Confidi medesimo la facoltà di trasferire in capo al Consorzio l'intera massa finanziaria amministrata e le documentazioni di riferimento, adottando adeguati provvedimenti giuridici atti a preservare i diritti frattanto maturati in capo agli istituti finanziatori e alle imprese beneficiarie.

Art. 4: Escussione delle garanzie

Al verificarsi delle condizioni di insolvenza, l'Istituto finanziatore deve inviare all'impresa agevolata con il presente Fondo, e per conoscenza a Finmolise e Confidi, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi contrattuali e di mora.

Per intimazione del pagamento si intende alternativamente:

- la diffida di pagamento;
- il ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo, o atto equivalente.

La diffida di pagamento dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 150 giorni dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale:

- la data della terza rata, rimasta anche parzialmente insoluta, nel caso di finanziamenti con rata mensile;
- la data della seconda rata, rimasta anche parzialmente insoluta, nel caso di finanziamenti con rata trimestrale;
- la data della prima rata, rimasta anche parzialmente insoluta, nel caso di finanziamenti con rata semestrale.

Trascorsi 60 giorni dalla data di invio dell'intimazione di pagamento senza che il pagamento sia intervenuto, l'Istituto finanziatore potrà richiedere l'attivazione del Fondo entro i 45 giorni successivi, superati i quali la garanzia non potrà più essere escussa.

Al verificarsi della richiesta di attivazione del Fondo, Finmolise e Confidi, nelle misure di pertinenza ed entro i limiti di importo garantiti, liquideranno all'Istituto finanziatore un importo complessivo pari alla somma delle rate scadute/non pagate e del capitale residuo alla medesima data di insolvenza, nonché dei relativi interessi di mora maturati, purché non siano riscontrate le seguenti condizioni di inefficacia:

- non siano state adempiute le ordinarie attività di verifica istruttoria da parte dell'Istituto finanziatore in merito ai dati, alle notizie e alle dichiarazioni fornite dall'impresa beneficiaria;
- il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini della successiva ammissibilità all'intervento del Fondo, che l'Istituto finanziatore avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- siano stati superati i termini prescritti per l'attivazione del Fondo.

Finmolise e Confidi si impegnano a liquidare le richieste pervenute dall'Istituto finanziatore entro 7 giorni lavorativi e nella misura massima della garanzia concessa, previo ottenimento delle eventuali documentazioni richieste.

Qualora, alle singole date di liquidazione, nonché in ipotesi di liquidazione finale del Fondo, le disponibilità dello stesso non consentano l'integrale soddisfacimento delle passività connesse alle domande di escussione delle garanzie in essere alle medesime date, la Finmolise e il Confidi procederanno alla liquidazione delle stesse nel rispetto del criterio di proporzionalità ed entro i limiti delle disponibilità del Fondo, fatta salva la possibilità da parte della Regione di incrementarne ulteriormente la dotazione.

Finmolise e Confidi, per quanto di pertinenza ed in assenza degli eventuali accordi operativi sotto indicati, sono tenuti ad avviare le procedure di recupero del credito senza indugio e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di escussione della garanzia, fatte salve le ipotesi di inefficacia della garanzia sopra riportate.

Finmolise e Confidi potranno attivare accordi specifici sulle singole operazioni di recupero affinché siano svolte da un unico soggetto per conto di entrambi.

Fatto salvo quanto sopra indicato sull'immediata escussione del Fondo, l'imputazione della perdita definitiva sulle garanzie escusse potrà avvenire solo all'esito delle procedure di recupero. L'ammontare della perdita definitiva è determinato deducendo dall'importo della garanzia escussa le somme a ogni titolo recuperate all'esito delle predette procedure, al netto delle spese di recupero, comprese quelle legali giudiziali e stragiudiziali, queste ultime da ricomprendersi entro i limiti del 60% della tariffa minima forense oltre al rimborso delle spese vive sostenute.

In ogni caso, il Confidi può deliberare l'imputazione della perdita al Fondo per irrecuperabilità del credito, a condizione che sia trasmessa alla Finmolise una relazione dettagliata sulle attività di recupero svolte, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito, e che Finmolise esprima parere favorevole in merito alla predetta relazione, riservandosi di

richiedere copia della documentazione comprovante l'attività legale svolta dal Confidi stesso.

Art. 5: Commissioni e spese di gestione

Per lo svolgimento delle operazioni di cui alla presente Convenzione, il Confidi potrà richiedere all'impresa beneficiaria il pagamento di una commissione "*una tantum*" non superiore all'importo derivante dall'applicazione dei seguenti scaglioni:

- 2% del valore della garanzia concessa dal Confidi per l'importo ricompreso nello scaglione Euro 10.000 – Euro 500.000;
- 1% del valore della garanzia concessa dal Confidi per l'importo ricompreso nello scaglione Euro 500.001 - Euro 1.500.000.

La commissione è da intendersi comprensiva di tutte le spese di istruttoria a carico del Confidi. Al di là della quota di iscrizione al Confidi prevista dalla legge 326/2003 e della predetta commissione "*una tantum*" null'altro sarà dovuto al Confidi da parte dell'impresa che concorra alla concessione delle garanzie di cui al presente Fondo.

L'effettivo importo della commissione risultante a carico dell'impresa dovrà essere comunicato dal Confidi alla Finmolise, anche ai fini del calcolo delle intensità di aiuto.

Riguardo ai rapporti con la Finmolise, l'impresa sarà tenuta al solo rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per lo svolgimento dell'attività di istruttoria. Al fine di evitare la duplicazione di costi, la Finmolise potrà eventualmente richiedere al Confidi specifiche documentazioni utili al riguardo ed in possesso dello stesso.

Le spese di gestione annualmente sostenute dal Confidi per lo svolgimento delle operazioni di cui alla presente Convenzione, debitamente documentate e riconosciute ammissibili ai sensi delle normative vigenti, sono rimborsabili dal Fondo nella misura complessiva massima pari all'1% delle giacenze medie delle risorse dello stesso, rilevate su base annua, purché proporzionate all'attività effettivamente svolta. La ripartizione della dotazione finanziaria spettante ai singoli Confidi avverrà in misura proporzionale all'ammontare di garanzie concesse entro i limiti sopra indicati.

In caso di scarsa attività dei Confidi, qualora la Finmolise sia autorizzata dal Comitato di pilotaggio ad intervenire direttamente nel rilascio delle garanzie, sarà riconosciuto alla Finmolise un incremento proporzionale del rispettivo limite di rimborso, fino al concorso della percentuale non assegnata ai Confidi.

Art. 6: Monitoraggio e rendicontazione

Il Confidi è tenuto ad elaborare e a trasmettere via e-mail alla Finmolise, con periodicità trimestrale, una relazione relativa all'andamento e alla gestione delle domande pervenute e delle operazioni deliberate, fornendo per ciascuna tipologia di intervento di cui all'articolo 2 dati e notizie relative alla singola impresa beneficiaria, in merito a:

- a) ammontare delle richieste di ammissione alla garanzia pervenute;
- b) finanziamenti accordati, garanzie concesse e relativo importo;
- c) entità delle richieste escluse dalla garanzia, con indicazione delle motivazioni dell'esclusione;

- d) tassi di interesse e condizioni applicate alle imprese dagli istituti finanziatori;
- e) codice ISTAT dell'attività svolta ed interessata dalle agevolazioni in relazione alle imprese beneficiarie richiedenti l'intervento del Fondo, distinguendo tra domande ammesse alla garanzia, domande in corso di istruttoria e domande escluse;
- f) entità delle garanzie escusse, delle somme recuperate e delle perdite definitive subite dal Fondo o previste a carico dello stesso;
- g) ogni altra informazione necessaria a valutare l'efficienza e l'efficacia della gestione del Fondo nel periodo di riferimento, anche mediante la compilazione di schemi all'uopo predisposti dalla Finmolise.

La predetta relazione dovrà contenere, inoltre, il dettaglio degli incagli eventualmente sopraggiunti, delle insolvenze accertate e delle attività di recupero svolte in relazione alle garanzie escusse a valere sul Fondo, nonché fornire aggiornamenti sull'avanzamento delle stesse e sulle eventuali motivazioni in base alle quali non si ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito. A tale riguardo, la Finmolise e, ove del caso, la Regione si riservano di richiedere copia della documentazione comprovante l'attività legale svolta dal Confidi.

Il Confidi è tenuto, altresì, a trasmettere alla Finmolise, entro il 30 maggio di ciascun anno, la rendicontazione finanziaria riferita alla situazione contabile alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, evidenziando l'importo delle garanzie concesse, degli interessi attivi maturati sulle somme depositate in relazione ai singoli conti correnti attivati, degli oneri di gestione sostenuti e di quelli effettivamente liquidati dal Fondo, delle escussioni realizzate, delle somme recuperate e delle perdite definitive. Alla suddetta rendicontazione finanziaria andrà allegato il bilancio dell'esercizio corrispondente, regolarmente approvato dello stesso Confidi ai sensi della legge 326/2003.

Nei confronti dei Confidi gestori che avranno esercitato il diritto di patrimonializzazione delle risorse di cui alla Misura 4.4 del POR Molise 2000/2006 secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 811/2009 e ss.mm.ii., la Finmolise potrà richiedere ogni eventuale informazione supplementare al fine di assicurare la tracciabilità delle risorse rinvenienti dall'utilizzo di quelle vincolate con le precedenti operazioni di garanzia.

Ogni documentazione attinente alle attività connesse alla presente Convenzione dovrà essere conservata da Finmolise e Confidi, in forma cartacea o elettronica, per almeno 5 anni successivi alla chiusura delle relative operazioni garantite a valere sul presente Fondo.

Il Confidi si impegna infine a fornire ai Responsabili regionali dei Fondi FESR, FAS e del Fondo di cui all'art. 15 dell'OPCM n. 3268/2003 ogni informazione e documentazione utile all'esercizio di eventuali ulteriori controlli.

Art. 7: Durata

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 31/12/2015, fatti salvi i vincoli relativi alle garanzie concesse e in essere a tale data destinati a permanere fino alla naturale estinzione delle stesse.

Eventuali proroghe, sancite dalla Regione Molise, dovranno essere recepite per iscritto dalle parti.

Art. 8: Risoluzioni e revoche

La presente Convenzione potrà essere risolta da Finmolise, fatti salvi i diritti facenti capo alla Regione medesima, qualora il Confidi non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, come ad esempio nel caso di superamento dei limiti indicati al precedente articolo 5 con riferimento all'applicazione delle commissioni a carico delle imprese beneficiarie.

In particolare, la risoluzione della presente Convenzione interverrà nell'ipotesi in cui il Confidi, al ricorrere di una o più delle situazioni sopra richiamate, su espressa segnalazione della Finmolise e/o della Regione, non ottemperi agli obblighi previsti, ovvero non elimini la causa di esclusione e/o revoca, nel termine di 30 giorni successivi al ricevimento della predetta segnalazione.

La risoluzione sarà invece immediata nel caso in cui la Finmolise o la Regione verifichino l'avvenuta trasmissione da parte del Confidi di documentazioni o di dichiarazioni non veritiere, fatto salvo il mantenimento in vita della validità delle garanzie già rilasciate.

L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà, altresì, le modalità di attuazione della stessa.

Art. 9: Controversie

Ogni controversia originata dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione e non risolta tramite amichevole composizione tra le parti, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti, alla decisione di un Collegio Arbitrale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del C.P.C. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Campobasso e deciderà secondo diritto.

Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, due dei quali saranno nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo di comune accordo dai primi due Arbitri o, in mancanza di tale accordo, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Campobasso.

Nel caso in cui una parte non provveda a nominare il proprio Arbitro entro trenta giorni dalla notizia della nomina dell'Arbitro fatta dall'altra parte e comunicata tramite lettera raccomandata A. R., il Presidente del Tribunale di Campobasso nominerà l'Arbitro per la parte che non vi avrà provveduto.

Il Presidente del Tribunale di Campobasso provvederà a sostituire:

- a) il terzo arbitro, qualora questi lascia vacante la sua carica e non ne sia nominato uno degli altri due Arbitri entro 30 (trenta) giorni;
- b) l'arbitro nominato da ognuna delle due parti, qualora questi lasci vacante la sua carica e la parte interessata non proceda a nominare un nuovo Arbitro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione in tal senso dall'altra parte.

Art. 10: Modifiche, integrazioni, comunicazioni e rinvii

Le eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie alla presente Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

Tutte le comunicazioni riferite all'attuazione della presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi e-mail fondounicoanticrisi@finmolise.it (per la Finmolise) e (per il Confidi), nonché ai seguenti indirizzi postali:

- Finmolise S.p.A. Socio Unico, Via Pascoli n. 68 - 86100 Campobasso
- Confidi; Via n.... -

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia espressamente alla applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del Codice Civile e della vigente normativa in materia, nonché ai Regolamenti attuativi delle singole tipologie di operazione di cui all'art. 2.

Le parti concordano, altresì, di fare rinvio alle FAQ pubblicate sul sito internet www.finmolise.it per la consultazione delle risposte fornite ai quesiti ricorrenti relativi all'attuazione della D.G.R. 813/2009.

Campobasso, _____

Finmolise S.p.A. Socio Unico

.....
